


NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO IV



N A P O L I M D C C C I V
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

DE FOCVLARIORVM DESCRIPTIONE

T I T. LXXXIX

P R A M M A T I C A P R I M A .

CAROLO VI.
Imperatore, et
Rege.
Descriptio Fo-
cuariorum
Regni impera-
tur, infra quin-
decim dierum
spacium. Cuique
mandatur, ut
profiteatur apud
universitatis
Collegium.
Duumviri eli-
gantur, qui una
cum Syndicis,
congregato po-
pulo descri-
ptionem fa-
ciant; tabe-
lasque in haec
nomina confi-
ciant.

AVendo S. M. ben considera-
to tutto ciò, che dall' Ill.
nostro predecessore, il Car-
dinal d' Althaan le fu rap-
presentato col Collaterale, con con-
sulta de' 30. di Gannajo 1726. sopra
la nuova numerazione de' fuochi; ed
essendosi anche degnata di ponderare
i pubblici motivi, che per Capitolo
del Regno, fu ne' suoi principj sta-
bilito, che questa si facesse ogni tre
anni, e poi ogni quindici anni; ed
avendo anche l'occhio suo clementis-
simo riguardato le urgenti cagioni,
per le quali il Regno supplicò, ed
ottenne, che si facesse la numerazio-
ne pubblicata l'anno 1669., affinché
le Università si discaricassero dal pe-
so, ch' eccedeva i fuochi allora esi-
stenti, per la minorazione cagionata
dalla peste, e da altre calamità, ch'e-
ran precedute; ed avendo in oltre la
M. S. combinate le ragioni di giu-
stizia, di uguaglianza, e di conven-
ienza, che oggi concorrono, affinché
il suo Real Patrimonio, ed i Fisca-
larj da una parte ricuperino, per mez-
zo di una nuova numerazione, ciò
che loro spetta nelle Università mi-
gliorate nel decorso di 63. anni, e
dall' altra parte le Università, che
saranno decadute, si discarichino dal
pagamento, che non corrisponde alla
presente loro popolazione, proporzio-
nandosi per questo mezzo alle forze
di tutti il ripartimento de' carichi:
Ciò che fu il principal fine, con cui
si stabilì, che la numerazione si fa-
cesse con frequenza maggiore di quel-

la, che si è osservato: Ha risoluto
perciò la M. S. con Regal Dispaccio
de' 22. di Dicembre 1731., che subito
si faccia con la più viva sollecitudine,
ed attenzione, una nuova numerazio-
ne di fuochi in tutto questo Regno,
e che questa si regoli, ed eseguisca
col metodo delle rivele, o notifica-
zioni, prescritte negli ordini della
gloriosa memoria del Re Filippo IV.,
e nelle Prammatiche, e particolar-
mente nella 3., e 4. *de iuribus, et
exactionibus Fiscalibus*, pubblicate ai
28. di Gennajo, e 17. di Marzo
1656. nel governo del Conte di Ca-
strillo; incaricandoci, che col Colla-
terale dessimo le disposizioni, e gli
ordini necessarj, con pubblicazione
de' Bandi, ne' quali si abbia a fissar
termine perentorio per la formazione,
e presentazione delle rivele, e preven-
nissimo, che queste si pubblicassero
in ciascheduna Università, per lo ter-
mine di 15. giorni, affinché tutti le
vedessero, ed i rispettivi Governato-
ri esaminassero segretamente il suo
contesto, o la frode per avvisarcene;
ed aggiungessimo tutte le altre caute-
le legali, che non si trovassero pre-
scritte ne' citati ordini, e Prammati-
che, ed offerissimo a' denuncianti la
sicurezza del segreto, affinché senza
timore propalassero, e giustificassero
qualunque occultazione, che si dovrà
irremisibilmente gastigare con le pe-
ne comminate, senza che al Ministro,
nè a noi stessi resti arbitrio di con-
donarle, minorarle, o transigerle. Ed
affinchè nell' esame, e liquidazione,
che

che qui avrassi a fare delle accennate notificazioni, o rivele, non si frappongano dilazioni contra la brevità, con cui conviene eseguire questa diligenza, e' incarica la Maestà Sua, che col Collaterale desso le providenze necessarie, e stabilissimo il sistema più proprio, e speditivo, che sarà possibile: Imponendoci in fine, che in tutt' i capi, che abbraccia quest' importante, e vasto negozio, dovessimo noi porre tutta la sollecitudine, ed applicazione, che la Sua Cesarea Clemenza si compiace comprometterci dal nostro amore al suo Regio servizio, ed al compimento della giustizia, al quale oggetto vuole che noi tenghiamo cura di andarla informando di quanto occorrerà, e si andrà avanzando. Che però avendo noi nel Collateral Consiglio, coll' intervento degli Spettabili Reggenti, Presidente del S. R. C., e Luogotenente della Regia Camera della Sommaria, fatta matura riflessione sul contesto dell' accennato Regio ordinamento, e degli altri antichi Regj ordini, e Prammatiche, che riguardano questa grave, ed importante materia della numerazione, abbiamo stimato per esecuzione del medesimo Regio Dispaccio, col voto, e parere del suddetto Regio Collateral Consiglio, far il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo, che subito dopo la pubblicazione del medesimo, in ciascheduna Università del Regno sì Regia, che Baronale debbano i Sindaci, Eletti, ed altri Amministratori delle medesime Università congregarsi in pubblico Parlamento, e farvi elezione di due, o più Deputati, secondo la capacità del luogo, che sieno de' più comodi, facultosi, e probi, e non esenti dalla Regia Giurisdizione, e che assieme co' Sindaci, ed Eletti, ed altri del Governo, e

Cancellieri debbano far nota distinta, e particolare de' fuochi, e sottofuochi di esse, di qualsivoglia genere, notando in ciascheduna il capofuoco con sua famiglia, età, servizio, e facultà.

Negli avventizj, notare il tempo dell' abitazione, e loro patria, e così ancora gli uniti viventi.

Nelle vedove, o sole, o con loro figliuole, il numero di questi, e la facultà, che tengono, ed in che consiste; e rispetto delle vergini *in capillis*, o pupilli, far la medesima lettura delle vedove.

Ne' Sacerdoti, ed altri con ordini sacri, si noterà da che tempo sono stati costituiti in tal grado; e porteranno le Bolle del clericato.

Nelle miserabili persone vi si porrà l' età, sanità, ed esercizio.

Negli assenti per lo Regno, o fuori del Regno, si noterà da che tempo mancano, e per qual cagione.

Nelle persone privilegiate, come sono padri onusti di dodici figliuoli, Napoletani, Stipendiarij, Soldati di Castelli, uomini d' armi, cavalli leggieri, ed altri, si faranno presentare i loro privilegj, e fedi di assento, o altro, che forsi vi bisognerà, e di quelli, che sono alla guerra, notare da qual tempo, e sotto qual Compagnia, o Reggimento sono andati.

Ne' forgiudicati, o condannati in galea, notare il tempo, e se attualmente persistono nella forgiudica, o stanno in galea, e da qual Tribunale stanno condannati, o forgiudicati. Ed a riguardo d' ogni altro genere di persone, che pretendono esenzioni di contribuzione, si farà in esso conveniente notamento per loro discarico.

Quali note dovranno esser firmate da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, e Cancellieri, ed altri del Governo di dette Università, legalizzate da pubblici Notai, e sotto pena di falso.

Ed

Describantur primo accolae, qui eo loci sedem possuerunt: Viduae, mox, virgines, pupilli, Clerus, Pauperes. Qui extra Regnum fuerint, describantur, et ex quibus causis. Patres onusti, Neapolitani, quibus stipendia habeant; Milites, Veterani. Qui defecerunt, vel ad opus publicum damnati sint. Quae tabulae Syndici, et duumvirorum chirographo obsignabuntur. Tabularum fides si violetur, illa qui violaverint per septennium ad opus publicum poena committatur.

Ed ancorchè si confida, che le note suddette saranno fatte corrispondenti alla confidenza, che in loro si tiene, tuttavolta se da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, Cancellieri, ed altri del Governo di detta Università fosse commessa manifattura alcuna di frode in occultare fuoco, o persona alcuna di qualsivoglia genere; vogliamo, e dichiariamo, che i detti Sindaci, Eletti, Deputati, Cancellieri, ed altri del Governo, ed ogni altra persona complice, e fautore di dette frodi, e falsità, anche *in consulendo, aut omittendo*, incorrano nella pena di anni sette di galea, ed altre, anche pecuniarie a nostro arbitrio riserbate.

Quam descensionem Barones etiam faciant.

E perchè i Baroni di dette Città, Terre, e Luoghi del Regno, come Amministratori di dette loro Giurisdizioni possono facilmente saperè il numero de' loro vassalli, tanto naturali, quanto forestieri, perciò col presente ordiniamo, che que' Baroni, che si ritrovano attualmente in dette loro Città, e Terre, debbano fare la consimile nota, e fede autentica. E per le altre loro Terre, Città, e Luoghi, ne' quali essi non fanno residenza, debbano ordinare, e commettere a' loro Erarj, Fattori, ed altri loro Officiali, che facciano detta nota: e lo stesso ordiniamo a' Baroni, che fanno residenza in questa Città di Napoli; e ritrovandosi frode alcuna incorrano nella stessa pena di relegazione rispetto a' Baroni, e persone nobili, e della detta pena della galea alle persone, che non saranno nobili, ed altre pene, anche pecuniarie a nostro arbitrio riserbate. E per li Baroni, che sono assenti dal Regno ordiniamo, che debbano incaricarlo a' loro Erarj, Governatori, ed altri Ministri, i quali restino obbligati sotto l'istesse pene dichiarate di sopra.

E per le Città, e Terre Regie, o Demaniali, nelle quali, non vi sono Baroni, ordiniamo a' Governatori, e Giudici di quelle, che non solamente esaminino segretamente la costituzione di quelle, fatte dalle Università, o la frode, che contengono, ed avvisino alla Regia Giunta da noi formata per questa materia della numerazione, ma che in oltre debbono fare l'istessa nota, e fede autentica, come di sopra sta dichiarato per li Baroni; ed in caso di frode, occultazione, partecipazione, o complicità, anche *in consulendo, aut omittendo*, vogliamo, che incorrano nella stessa pena come sopra sta dichiarato.

Quod si loci in Demanio sint; locorum Judices faciant.

Vogliamo in oltre, che dopo fatte le note dalle Università, si debbano leggere in pubblico Parlamento, nel quale si procuri, che c' intervengano tutt' i Cittadini, ed affiggersene copia nelle porte della casa della Corte, o della Università, acciocchè sia patente a tutti, anche a quelli, che non si fossero ritrovati in tempo che nel pubblico consiglio furono le medesime formate, e lette; nel qual luogo debba stare per quindici giorni. E così della lettura di detta numerazione in pubblico parlamento, come dell' affissione, se ne faccia atto pubblico, quale unitamente con detta numerazione, nel modo suddetto, chiuse, e suggellate, come si conviene da' detti Sindaci, Eletti, e Deputati, ed altri del Governo di essi Baroni, Erarj, Governatori Baronali, Governatori, e Giudici Regj, a' quali sta incaricato di fare le note suddette, debbano mandarle alla Regia Giunta, che tratta di questa numerazione, fra il termine di due mesi, numerandi dal dì, che sarà pubblicato il presente Bando, sotto pena di once cinquanta per ciascheduno, da

Tabulae populo congregatio recitentur.

da esigersi irremissibilmente in beneficio del Regio Fisco.

Cito facienda jubetur.

E perchè conviene al servizio di S. M., e beneficio pubblico, che il tutto s' esegua con esattissima diligenza, senza che nel fare, e mandare dette note vi sia, nè possa essere frode alcuna, vogliamo, che si possa indultare l'uno dell'altro, ancorchè sieno principali, o complici, de' quali dandosi notizia a noi, e ponendo in chiaro detto delitto, e frode fra il termine di un mese, o per iscritture, o per testimonj degni di fede, resti egli libero dalla pena, in che sarà incorso, promettendogli ancora indulto di tutti gli altri delitti, che avesse fatto, eccettuati però quelli di lesa Maestà.

Delatoribus abolitio promittitur.

Ed a rispetto di quelli, che non terranno complicità, nè parzialità in dette frodi, e le riveleranno, e porranno in chiaro fra l'istesso termine, loro si promette indulto di qualsivoglia delitto, che avessero commesso, eccettuato però quello di lesa Maestà; ed oltrachè saranno tenuti con molto segreto, e non si pubblicheranno le loro persone, che daranno alla Regia Giunta dette denuncie; e si darà loro, non trovandosi inquisiti, la terza parte della pena pecuniaria, da noi arbitranda, e dichiaranda contra di quelli, che verranno inquisiti, e condannati per le dette frodi commesse in detta numerazione, e da loro denunciate, e rivelate; Il tutto a tenore delle Prammatiche, terza, quarta, e sesta *de juribus, et exactianibus Fiscalibus*, come se interamente fossero inserite nel presente Bando. Il quale, affinchè venga a notizia di tutti, vogliamo che si pubblichi per tutt' i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno; e colla

debita relata torni a noi. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Januarii 1732. Luis Conde de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovent Reg. Vidit Ventura Reg. Vidit Peyri Reg. Vidit Ulloa Reg. Vidit Pisacano Reg. Vidit Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secr. Mastellonus. Banno, ut supra. Pubblicato a dì 8. di Febbrajo 1732.*

Die 31. Jan. 1732. Conde de Harrach.

PRAMMATICA II.

SU i ricorsi avuti in questa Regia Giunta, eretta per provvedere quello, che spetta all' ordinata nuova general numerazione, da molti de' Sindaci, Eletti, Cancellieri, e Deputati d' alcune Università delle Città, e Terre del Regno, a' quali, ed altri col Bando emanato da S. E. e suo Regio Collaterale Consiglio sotto il 31. del caduto mese di Gennajo, in esecuzione di Cesareo Real Dispaccio de' 22. di Dicembre del passato anno 1731. sta incaricato il fare le rivele de' Fuochi di ciascheduna di dette Città, e Terre, esponendo dubbj, e confusioni, che dicono incontrare per mancanza di distinte istruzioni nell' adempire all' obbligazioni loro imposte: Essendosi di ciò pienamente trattato in questa Regia Giunta, si è considerato, che per evitare tali dubbj, e confusioni o vere, o affettate che sieno, ed affinchè le rivele si facciano colla dovuta chiarezza, e distinzione, e prevenire quanto sia possibile le frodi non meno che le omissioni, ed oscurezze di scrittura in una materia quanto vasta, altrettanto importante, e che potrebbero medesimamente portare lunghezza di tempo, ed imbarazzo in appurarle: Si è determinato, che salva l' osservanza del detto Bando in tutte le sue parti, per maggior chiarezza, e distinzione

Eodem Regi? Universitatum in descriptione foculariarum faciunda clariorem legem precant, quae et eis datur in haec capita.

da

da osservarsi nella forma, e maniera prescritta, formare le seguenti Istruzioni, raccolte da quelle date, ed osservate nelle precedenti numerazioni con alcune di esse aggiunte, e riformate, altre distinte, e dichiarate, da osservarsi esattamente sotto le pene ingiunte in detto Regio Bando da' Sindaci, ed altri a' quali stanno incaricate le cose suddette.

I.

Quamvis eligantur bonae famae, et optimae, idoneae etiam; cetera ipsamet capitulum descriptio dabit.

Primieramente i Sindaci, Eletti, ed altri a' quali in virtù di detto Bando appartiene, debbano con Mandati penali da' Gabelloti, Esattori, ed altri Conservatori farsi esibire, e consignare gli ultimi catasti, originali, Cedole, libri di esazioni di Collette, e di Tasse, e tutti quelli, che loro parranno necessarj della propria Città, o Terra per chiarezza della verità, e per evitare le frodi, quali pervenuti in loro potere, debbano consegnare ad uno, o più de' Deputati eleggendi, da conservarsi in una camera ben condizionati, e cautelati, di modo che non succeda alcun inganno per dovergli a suo tempo, in caso di bisogno, trasmettere, come si dirà nell' ultimo capo delle presenti Istruzioni, e per doversene aver ragione a suo tempo, ricevute che saranno le rivelate ordinate, ed in caso di renitenza dell' esibizione, o d' occultazione d' alcuni di detti libri, o frode, se ne prenda informazione, e si trasmetta a questa Regia Giunta, osservandosi i libri de' battesimi, de' matrimonj, e de' morti dall' anno 1670. a questa parte; e se alcuni non esibissero detti catasti, e libri come sopra di Tasse, e Collette, il Governatore locale li costringa *etiam per capturam personarum*, e ne dia parte a questa Regia Giunta,

e de' detti libri, che esibiranno, ed uniranno come sopra, che nella forma suddetta si conserveranno, debba nel principio di ciascheduna rivela farsi nota distinta di ciascheduno di detti libri col numero de' fogli, ne' quali consiste il titolo che tiene, come comincia, e finisce, se vi sieno fogli mancanti, e se vi sieno viziate, con obbligo del Deputato, o Deputati, a' quali si daranno in custodia di esibirgli ad ogni ordine di questa Regia Giunta, osservate che saranno le rivelate, ed uniti e dati in custodia detti libri, dovranno co' Deputati *ut infra eligendi* camminare per tutta la Città o Terra, strada per strada, descrivendo i nomi de' capistrada, e loro confini, acciò se n' abbia ragione nel formare la rivela, ed acciocchè il tutto si faccia con chiarezza, dovrà ingiungersi, che nessuna persona ardisca defraudare il suo fuoco in occultarlo, o unirsi con altri, o in qualsivoglia altro modo, sotto qualunque colore, o pretesto, ma ciascheduno debba stare nella sua propria casa, così come stava per lo passato, e da quella non debba rimuovere nessuna sorta di mobili, suppelletili, o scritture, sotto le pene comminate nel Regio Bando, al quale effetto deve ordinarsi ancora, che ciaschedun fuoco debba fare la sua particolare rivela del nome, cognome, età, e professione ch' esercita, sua moglie, e figli, e fratelli, o altri congiunti che tiene in sua casa, servi, e serve; con dichiarare ancora se detti servi sieno forestieri, di che luogo sieno, e da quanto tempo stanno a lor servizio, nella quale rivela debbano anche dichiararsi tutt' i beni stabili, e semoventi, annue entrate da ciascheduna possedute, o altri congiunti seco viventi.

II.

II.

Dopo l'emanazione di detti Bandi, e ricezione delle rivele si dovranno eleggere in pubblico parlamento due o più persone per Deputati secondo la capacità del luogo, che sieno però de' più comodi, e facoltosi, timorose di DIO, e della Giustizia; e non esenti dalla Real Giurisdizione, e che sieno informati, e pratici de' fuochi, senza però che ad essi si ammetta scusa di non accettare per qualsivoglia pretesto, o causa, acciò accudiscano con detti del Governo, e col loro intervento si possi fare l'esame delle rivele, e la numerazione giusta l'ordinato nella suddetta Regia Prammatica; a' quali Deputati si debba dare il giuramento, perchè dicano la verità de' veri fuochi, e di tutto quello converrà per l'effetto suddetto sotto le medesime pene; e di detta elezione de' Deputati se ne faccia fare scrittura autentica da conservarsi, e trasmettersi cogli atti delle rivele, e numerazione predetta.

Qual numerazione abbia da farsi con ogni chiarezza, e distinzione, ponendovisi per via di notamento nel principio di quella il modo, in che vivono nella Città, o Terra che si numera, se per Catasto, Collette, Tasse, o per Gabelle, con farsi separatamente l'alfabeto de' fuochi, sotto fuochi, co' numeri: e contenendo in se il luogo più casali, o quartieri, ci si debba spiegar il tutto, e ponere la giornata, quando si principia, così continuando sino alla sua ultimazione con i debiti notamenti alla margine di ciascheduno fuoco, ed in particolare de' beni, che posseggono, e del loro esercizio, ponendosi il nome, e cognome del capofuoco, di chi

Tem. IV.

è figlio, gli anni che tiene, la moglie, figli, congiunti, e servi, o serve, se ve ne sono.

III.

Delle vedove; donne di terz'ordine; e Moniche Bizzocche.

In quanto alle vedove, si prenda informo con ogni diligenza della qualità di esse, e se tengono figli maschi, e femine, e di chi sono figli, notandole nella rivela colla distinzione, che si ricerca, ponendo per capofuoco il figlio maggiore, poi gli altri fratelli, e sorelle, ed in fine la madre, ed a ciascheduno d'essi l'età, e professione; e tenendo figli minori di quattordici anni a basso si numererà primo la madre vedova, e poi i detti figli pupilli colle loro età, riconoscendo, con che comodità vivono in casa, con descrivere le robe, che posseggono così dette vedove, come quelle che possedeano i qu. loro mariti, che oggi si posseggono da' detti loro figli: e ritrovandosi, che alcune di ette vedove non avessero figli, o quelli fossero morti, e ne' catasti si ritrovassero notati i loro mariti, si noti, chi sieno i successori, e chi possiede le robe de' mariti. Il medesimo s'osservi per le donne del terzo ordine, e Monache Bizzocche, facendosi del tutto nel margine di detta rivela breve, distinta, e chiara nota.

IV.

De' Sessagenarj.

Per li Sessagenarj, quelli si debbano rivelare nel modo, che si ritroveranno ad abitare, avvertendo a fondare l'età con le fedì del Battesimo autentiche, e trasmettersi con dette

D d d

ri-

rivele, acciò effettivamente apparisca esserne tali, con descrivere, che figli maschi, e femmine tengono, con le loro età, e professioni, come di sopra, e se vivono uniti, o separati da essi: con descrivere parimente i beni, e le possessioni, che posseggono, e le industrie, o negozj che fanno, con farne notamento alla margine come sopra.

V.

De' Pupilli.

In quanto a' pupilli, che sono di quattordici anni a basso senza padre, o avo paterno, si descrivono nel modo, che si ritroveranno ad abitare, ponendo a ciascheduno di essi il sesso, ed età, e se quelli dipendono da fuoco antico; con descrivere ancora i beni, che posseggono così paterni, come per successione d'altri, e di che qualità e rendita sono, con farsene notamento alla margine, *ut supra.*

VI.

De' vagabondi, e che stanno a servizj d'altri.

Per li vagabondi, quelli che stanno a servizj d'altri si pratici ogni diligenza per saperne la verità, e particolarmente si descriva, se sono casati, e se tengono padre, madre, fratelli, o altri parenti vivi, e se quelli stanno numerati, e che beni posseggono, e se vanno continuati nelle Cedole delle Tasse, e si descrivano nel modo, che si trovano colla distinzione, che si conviene.

E per quelli, che stanno a servizj d'altri in aliene Terre, si procuri sapere ove abitano, e da quanto tem-

po, e se posseggono beni, e quali nel luogo ove sono nati.

VII.

Degli Assenti.

In quanto a' fuochi, e persone che sono assenti, si dichiara in qual Città, Terra, o luogo del presente Regno abitano, e da quanto tempo, e che beni posseggono nella propria patria: e perchè fra detti assenti ve ne saranno molti, che abitano in questa Città di Napoli, ed in altre Terre franche del Regno, in tali casi per li detti assenti in Napoli se ne dia avviso alla Regia Giunta con mandarsi lista particolare di dette persone assenti in Napoli, designando la loro professione, e quartiere, dove abitano acciò si possa verificare; E per gl'assenti in Terre franche, si dichiara da quanto tempo vi sono andati ad abitare, e se vi abbiano trasferito totalmente il loro domicilio con la moglie, e figli, o pure che vanno, e vengono per isfuggire i pagamenti ne' luoghi proprj, e del tutto se ne faccia breve, chiaro, e distinto notamento nella margine di detta rivela.

VIII.

Degli Avventizj, od Esteri, e Spagnuoli casati in questo Regno.

Per gl' Avventizj, o sieno Regnicoli, o forestieri, si descrivano nel modo che si ritroveranno ad abitare, con informarsi da dove si sono partiti, e da quanto tempo fanno il loro domicilio in quella Patria, dove si trovano; e per li forestieri di extra Regno quanto tempo ha, che hanno abitato in Regno, e se l'abitazione è sta-

è stata continua o *ad tempus*, anno-
tando le loro mogli, e di qual pa-
tria sieno, ed anche l'esercizj, e be-
ni, che posseggono, e l'istesso s'in-
tenda per li Mercanti di nazione. Fio-
rentina, Genovesi, Bergamaschi, ed
altre nazioni extra Regno casati, o
no, ponendo a ciascheduno d'essi l'età,
le mogli, i figli, che mercanzie fan-
no, e che beni posseggono, come di
sopra, e da che tempo hanno trasfe-
rito il loro domicilio in Regno; e
circa i Spagnuoli, che si sono casati
con donne Regnicole, e si ritrovano
ad abitare in Regno, quelli si nu-
merano come di sopra, ponendosi si-
milmente l'età, moglie, figli ed eser-
cizj, e se stanno attualmente assen-
tati, ed al servizio di S. M. col de-
bito notamento.

IX.

De' Schiavoni, Greci, ed Albanesi.

In quanto ad alcune Terre, e Ca-
sali abitati da' Schiavoni, Greci, ed
Albanesi se ne descriva con ogni di-
ligenza l'effettivo numero, poichè
molti d'essi abitano in case sotterra-
nee, grotti, e pagliaje; Che perciò
si sappia, e descriva l'abitazione pre-
detta, annotando il modo, come vi-
vono, e si descrivano, conforme tut-
ti gl'altri fuochi de' Cittadini del Re-
gno, colla distinzione, che si ricerca,
e se le loro mogli sono Regnicole,
ponendosi l'età, professione, ed i be-
ni, che posseggono, facendosene del
tutto breve, chiaro, e distinto nota-
mento nella margine di ciascheduna
rivela.

E come che per le notizie avute
si ha, d'essersi erette in quasi tutte
le Provincie del Regno nuove Terre,
e Casali, ed abitazioni dopo la nu-
merazione dell'anno 1669. non solo

da gente forestiera, ma anche da' fuo-
chi fuggiti d'altre Terre, e che per
fraudarsi la Regia Corte del paga-
mento de' fuochi, le medesime non
si regolano a forma d'Università, pre-
tendendosi di essere aumento di feu-
do, o fuochi della stessa Università,
e giurisdizione, andati ivi ad abitare
per maggior comodo, o per salubrità
d'aere, *citra* pregiudizio però dell'al-
tre ragioni del Regio Fisco rispetto
a tali nuove abitazioni, debbano que-
ste rivelarsi, e numerarsi colla distin-
zione di sopra descritta.

E lo stesso debbano fare i Baroni,
ed in assenza loro, i loro Erarj, ed
Agenti.

X.

De' Baroni.

In quanto al Barone, che si ritro-
va ad abitare nella Città, o Terra,
ove si fa la rivela, o sia nativo, o
forestiero di quella, o utile Padrone
d'altre Terre, e non di quella, ove
si fa la rivela, ma solo in essa si
ritrova ad abitare, si descriva con la
distinzione che si ricerca, con la mo-
glie, i figli, l'età, ed i beni che
possiede nella propria Terra, e dove
per ordinario tiene la sua casa, e
famiglia, con farne del tutto breve,
chiaro, e distinto notamento nella
margine di detta rivela.

XI.

De' Preti, Monaci, ed Oblati.

In quanto a' Preti, Clerici, Preti
Greci, figli de' Preti Greci, figli dei
Preti, e donne, o altri che stanno
a' loro servizj, si rivelino, e descri-
vano nel modo, che si ritroveranno,
riconoscendosi le Bolle da che tempo

sono state spedite, e da chi Prelato, la qualità dell'ordine, e tutto il di più sarà necessario: annotando l'età d'essi, i beni che posseggono, e se le mogli di detti Preti Greci dipendono da fuoco antico, ch'andassero continuamente in catasto, cedole d'esazioni o tasse, con farsene del tutto breve, chiaro, e distinto notamento nella margine di detta rivela.

E circa i Monaci, si mandino le debite fedì della loro professione.

E per gl'Oblati, che stanno a'servizj de' Conventi, o altri luoghi Pii, si mandino le copie degl'istrumenti d'oblazione, e se ne faccia notamento nella margine di detta rivela, con dichiarare, se abitano in detto Convento, o luogo Pio, e da quello ricevano il vitto, o pure vanno, e vengono nelle loro case.

XII.

Degli uniti viventi.

Per gli fuochi uniti nelle numerazioni si è sospettato sempre d'esser strada per occultarsi in danno del Regio Fisco, vivendo più fuochi in una casa sola, dicendo, che vivono unitamente, lasciando le loro case vacue, ove abitavano da prima, o restringendosi in una sola casa più persone; Che però s'avverte a' Signori del Governo, e Deputati, che in qualunque caso di frode de' suddetti uniti viventi, e non ponendolo in chiaro, si procederà irremissibilmente contra d'essi all'esecuzione delle pene contenute così nella Regia Prammatica emanata, come nelle presenti istruzioni; e perciò ordiniamo, che debbano usare ogni diligenza necessaria nell'osservanza degl'infrascritti Capi.

In primis, debbano dichiarare con giuramento, *et sub poena falsi*, se le dette persone vivono unite *unico vi-
-bu*, e da quanto tempo si sono unite.

Secondo, se tal casa, ove abitano, è capace di tante persone, e se vi possono stare tanti letti.

Terzo, se vi è più d'un focolare divisamente, ed altri segni, che dinotassero essere più fuochi, con chiarire medesimamente i beni, che posseggono, se vanno tassati, e pagano uniti, o separati, e se posseggono unitamente, o separatamente i loro beni, e se qualche figlio fosse emancipato dal padre, e negoziasse da per se, e di ogni uno de' suddetti casi se ne faccia breve, distinto, e chiaro notamento nella margine di ciascheduna rivela; e l'istesso si pratici, e dichiarì, al che tocca a' Padri, figli, e fratelli, figliastri, che stassero con i loro padri, nipoti con loro zii, o avi, cognati, generi, e suoceri, ed altri simili; con dichiarare ancora se dipendono da fuoco antico, e che beni posseggono, e particolarmente si dichiarino con distinzione i seguenti casi.

Se un padre, e figlio vivendo unitamente, ed insieme abitando in una casa, o sia conjugato, o no, se posseggono beni uniti, o divisi.

Se il figlio esistente sotto la patria potestà, ed accasato colla moglie, se detto figlio possiede beni separati dal padre.

L'istesso si dichiarì in ordine al suocero, e genero uniti viventi.

Se i padri, figli, e fratelli, che si ritroveranno uniti, possiede ciascheduno d'essi beni separati, e quali.

Se i padri, figli, zii, e nipoti, che vivono uniti, si dichiarì se ciascheduno d'essi possiede beni separati, e se dipende da fuoco antico.

Se

Se essendo morto il padre con aver lasciato più figli, e la moglie vidua, la quale passata a seconde nozze, se si ha preso le sue doti, e per esser i figli costituiti in età pupillare, se li ritiene con se, se i beni stabili di detti pupilli stanno separati dalle doti delle madri, e da beni del padre.

Se i fratelli, che si sono separati, e per alcun tempo hanno vissuto divisamente, e poi si sono uniti, si dichiara da quanto tempo è seguita detta unione, e se vivono insieme ad un vitto, e se posseggono uniti, o separati i loro beni.

Se i fratelli, che sono stati lasciati eredi dal padre divisamente, e non ostante tal divisione fossero stati, e stassero uniti ad un fuoco, e ad un vitto, si dichiara se amministrano separatamente i loro beni.

Se rispetto a quelli, che per prima fossero stati divisi, ed al presente vivessero uniti ad un fuoco, e ad un vitto, si dichiara da quanto tempo è seguita detta unione, e se tengono moglie, e figli, e si dichiarino le circostanze, e cause di detta unione particolarmente, se detta unione sia seguita per modo di compagnia, seu di società, e se ciascheduno d'essi separatamente amministra la parte de' suoi beni.

Se il genero, che vive unitamente con il suocero, o suocera, e i cognati, che vivono insieme, se ciascheduno d'essi dipende da fuoco antico, o tiene porzione paterna divisa dagli altri fratelli, e se il genero è forestiero di detta Città, o Terra, che si faccia la dichiarazione.

Se i fratelli casati, che stanno in una casa con le loro mogli, e figli, si dichiara se si ritrova tra d'essi separazione, o divisione alcuna d'ere-

dità paterna, e se le doti delle loro mogli consistono in beni stabili, o in pannamenti secondo l'uso del Paese, e se consistendo le dette doti in stabili, ciascheduno marito l'amministra, e n' esige i frutti separatamente.

Se vi sia qualche figlio emancipato dalla patria potestà, e ciò non ostante vive con il padre.

Se vi sono figliastri meno d'anni quattordici con beni, e che abitano unitamente con i loro padri, si dichiara l'età, beni, e rendita d'essi di detti figliastri pupilli.

XIII

De' Privilegiati Napolitani, Padri Onusti di 12. figli, uomini d'armi, ed altri.

E perchè fra i fuochi del Regno ve ne sono molti privilegiati, come Napolitani, padri di 12. figli, ed uomini d'armi, seu *brevis armaturae*, di questi si facciano esibire i privilegi spediti dalla Regia Camera, si riconoscano se sieno orti, o originarij in questa Città, e suoi Casali, o vigore Regiae Pragmaticae; così anche per i padri onusti di dodici figli, e per gli uomini d'armi, si facciano esibire le fedì dell' assiento, che attualmente s'iano assentati nella Regia Scrivania di Razione, e del tutto se ne faccia chiaro, breve, e distinto notamento nella margine di ciascheduna rivela, con poner la data della spedizione del privilegio, e presso di qual' Attuario, o Scrivano, e per gli uomini d'armi, come di sopra, in quale compagnia stanno assentati.

Medesimamente si dichiara, se alcun figlio di detti padri onusti, che

si ritrovasse casato, o no, abitasse colla sua casa, e famiglia separatamente dal padre, e fuori della patria potestà, e se non sta al vitto di detto suo padre.

XIV.

De' Banditi forgiudicati condannati in galea, ed alla guerra.

Per li banditi, seu forgiudicati condannati in galea, o alla guerra, si dichiarì se tengono mogli, figli, fratelli, zii, nipoti, o altri, e si descriva la loro età, professione, ed i beni, che posseggono, e si faccia no esibire le fedi della forgiudica, la condanna in galea dell' officio marittimo, e della Regia Scrivania di Razione, e se ne faccia il notamento nella margine di detta rivela.

XV.

In mano de' Turchi.

Ritrovandosi, ohe qualche persona della Città, o Terra, in cui si fa la rivela, si ritrovasse cattivo in mano de' Turchi, si descriva il suo nome, e cognome, ed età, come della moglie, o de' figli, se ne tiene, e de' beni, che possiede, e sua rendita, e non possedendo beni, anche si dichiarì.

XVI.

Ed affinché il tutto possa da questa Regia Giunta chiarirsi, e comprovarsi nell'atto dello spoglio delle rivela, e liquidazione della numerazione, perciò debbano detti Catasti, rivela particolari, e scritture *ut supra* ordinate diligentemente custodirsi da' Deputati elegendi, acciò bisognando,

si ritrovino pronti, e possano tramettersi ad ogni ordine, o richiesta di questa Regia Giunta.

Con avvertenza ancora, che confidandosi il tutto nella puntualità, e fede de' medesimi, unicamente per evitare l'immensa spesa, che porterebbe il farsi la detta numerazione solennemente, come fu praticato nella precedente del 1669, e per conseguire il fine proposto dell' uguaglianze nel pagamento de' pesi, mentre siccome all' Università decaduta da' fuochi dovrà minorarsi il peso, così all' altra cresciuta possa giustamente aumentarsi il che dee contribuire, qualora da' detti Sindaci, Eletti, Deputati, ed altri del Governo delle Università verrà commessa frode, o falsità nell' occultazione de' fuochi *in consulendo, aut omittendo*, non solamente si eseguiranno irremissibilmente contra d'essi le pene stabilite nel Regio Bando, ma altresì dovranno soggiacere alle spese, che occorreranno per le diete de' Ministri, a' quali saranno commesse le diligenze per le verificazioni di tali frodi, o falsità. *Datum Neapoli ex Regia Junta Numerationis die 22. Martii 1732.* D. Joseph de Aguirre R. M. C. I. D. Franciscus Galdiani. D. Horatius Rocca. V. M. D. F. Fiscus. P. N. de S. Fiscus B. T. V. J. P. Fiscus B. T. Dominus Castagnola absens. U. J. D. Hyacinthus de Siena Secret.

Die 22. Martii
1732

Tabulae censuales in Tabulariis serventur, ut suo tempore ad Quinqueviros transmittantur.

PRAM-

P R A M M A T I C A I I I .

Quam Universitates conquerebantur intra quindecim dies angustias professiones omnes Foculiorum non fuisse perfectas, Cancellaria cum Prorege ad alios dies quadraginta extendit. Quod hoc Edicto Universitatibus nunciatur.

AVendo molti degli Amministratori delle Università di questo Regno, e Deputati per la nuova numerazione de' fuochi di esso fatto ricorsi a S. E. , e suo Regio Collaterale Consiglio, e dal medesimo rimessi a questa Regia Giunta, ed essendo in essa giornalmente pervenute nuove istanze per parte de' suddetti Amministratori, e Deputati, che per varie cause, motivi, e pretesti han domandato prorogarsi il termine de' mesi due stabiliti col Regio Bando emanato a' 31. del prossimo decorso mese di Gennajo per compirsi alle rivelè per la predetta nuova numerazione, nella conformità prescritta nel Bando suddetto, ed istruzioni formate da questa Regia Giunta; ed essendosi dalla medesima con sua consulta de' 24. del prossimo scorso mese di Aprile, rapportato all' Eccellenza Sua le dette istanze, e supplicato, che per agevolare maggiormente a fare le dette rivelè senza angustia di tempo, si fosse servita, non parendole altrimenti, concedere a' precitati Amministratori, e Deputati, ed altri, a chi spetta delle Università di questo Regno, altro termine di giorni quaranta, decorrendi dal primo del corrente mese di Maggio, acciò senza pregiudizio del Regio Fisco, per le pene già incorse da coloro, che con detto primo termine potevano averle compite, e presentate assolutamente, e senza speranza d'altra dilazione, dovessero terminare le rivelè antedette a tenore del detto Regio Bando, ed Istruzioni predette, altrimenti passato il precitato altro termine, procedersi contra de' Trasgressori all' incusa delle pene, che loro sono state in detto

Bando, *et infra* col presente se l'ingiungono per l'osservanza del Bando suddetto; e nel medesimo tempo, essendosi considerato, che nel progresso di tal termine, e dopo possono mutarsi gl' Amministratori delle Università, che hanno incominciato ad eseguire detto Bando, per esser compito l'anno del lor governo, o per altra causa, ed insorgendovi difficoltà nel proseguimento delle rivelè, la mutazione di detti Amministratori avrebbe potuto causare qualche disordine nella formazione non meno delle rivelè, che nella discussione di esse, col ritardamento del servizio Reale, ed interesse delle stesse Università, qualora procedendosi alle nuove elezioni s'avessero dette rivelè ad incominciare, o proseguire co' nuovi Amministratori, che come non intesi pienamente dell' affare, porterebbero impedimento ad un opera di tanta considerazione: Onde a fine di prevenirsi tal disordine si rapportò alla E. S. , che pareva conveniente ordinare, che venendo i tempi delle nuove elezioni de' Governanti delle Università del Regno, quelle si facessero secondo il solito, dandosi a' nuovi Eletti il possesso delle di loro cariche, con dovervi non però ancora intervenire ne' gl' affari, che riguardano la detta nuova numerazione i primi Amministratori, co' quali si è dato principio alla numerazione suddetta.

A qual consulta, essendosi degnata S. E. con biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra de' 7. del corrente mese di Maggio uniformarsi, e quello propositosi in questa Regia Giunta: agl' 8. del medesimo corrente mese di Maggio, è stato ordinato d' eseguirsi il detto rescritto di S. E. , per lo cui effetto ordinarsi agl' Amministratori, Deputati, Cancellieri, ed altri a chi

a chi spetta delle Università di questo Regno, che senza pregiudizio del Regio Fisco, per le pene in che sono incorsi per non aver compite le rivele per detta nuova numerazione tra il termine di due mesi prefisso nell' enunziato Regio Bando de' 31. di Gennajo prossimo passato, con effetto senza speranza d' altra dilazione fra altri giorni quaranta, che si dichiarino incominciati a decorrere dal primo del presente mese di Maggio, tanto per quelli rispetto de' quali era già in detto di primo di Maggio decorso il primo termine de' due mesi, quanto per quelli a rispetto de' quali non era ancora detto primo termine compito, ed elasso, debbano compire la detta numerazione colle rivele nella conformità prescrittali col suddetto Regio Bando, ed Istruzioni di questa Regia Giunta, con rimetterle nella medesima sotto pena d' once cinquanta per ciascheduno contravveniente, altrimenti detto altro termine elasso si procederà irremissibilmente all' esazione in beneficio del Regio Fisco delle pene nel predetto Regio Bando, Istruzioni, e presente Bando contenute.

Ed affinchè non sia punto ritardata la numerazione suddetta per li sopraccennati motivi, essendo seguite fra tanto nuove elezioni degli Amministratori Universali, o venendo i tempi delle nuove elezioni degli Amministratori delle Università di questo Regno, quelle si facciano secondo il solito, dandosi il possesso delle di loro cariche *respective* a' nuovi Eletti, non però per quello appartiene alla detta nuova numerazione, debbano intervenirvi non solamente i Governatori nuovamente eletti, o eleggendi, ma anche quelli, che avranno terminata la loro amministra-

zione, assistendo questi da Deputati; co' Deputati prima eletti, giusta l'ordinato dall' Eccellenza Sua col riferito biglietto.

Quindi acciò il tutto venga a notizia de' detti Amministratori, Deputati, Cancellieri, ed altri a chi spetta delle Università di questo Regno, ed affinchè non s' alleghi causa d' ignoranza, abbiamo stimato fare il presente Bando da pubblicarsi in tutti i luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, suoi Borghi, e Casali, e nelle Città, Terre, e Luoghi del presente Regno, acciò quanto da S. Eccellenza, e da questa Regia Giunta vien ordinato, venga puntualmente eseguito, tornando a Noi il Bando suddetto colle debite relate.

Datum Neapoli ex Regia Junctâ numerationis die 8. Maii 1732. D. Joseph de Aguirre R. M. C. L. D. Franciscus Galdiani. D. Horatius Rocca. Vidit N. de S. Fisco B. T. Dominus Castagnola absens. U. J. D. Hiacintus de Siena Secr.

Die 8. Maii
1732.

PRAMMATICA IV.

Sebbene per la confidenza usata cogli Amministratori delle Università, e Deputati eletti alla nuova ordinata general numerazione di questo Regno sperato si fosse ogni maggiore, e sopraffina puntualità nelle rivele, come pure nelle scritture, e documenti prodotti per ottenere disgravj di molti fuochi; niente di meno, comechè la malizia di taluni ha posto in mala fede questa Regia Giunta, e fatto dubitare della lealtà di essi, sicchè non meno per le diligenze commesse per la spontanea dichiarazione di taluni altri, si è costata la falsità di alcune delle scritture suddette, contra de' quali si sta pro-

Si intra mentem eos, qui falsam professionem ediderunt, vel vitiose protulerunt, poeniteat, eorum crimina aboleantur.

cc-

cedendo a tenore delle leggi, delle Regie Prammatiche, e Regj Bandi sopra ciò emanati: Usando pur nondimeno questa Regia Giunta tutta l'equità, ed indulgenza, anche per evitare, per quanto si può, l'anfratto di tanti processi criminali, e le diligenze per la verificazione di tali falsità, e degl' autori, e complici di esse, secondando insieme le clementissime idee dell' Augustissimo Padrone, e di S. E. che benignamente si è uniformato con suo biglietto per Segreteria di Stato, e Guerra de' 12. di Settembre del corrente anno alla consulta di detta Regia Giunta, è venuta perciò col presente Bando ad accordare in nome della prefata Eccellenza, così agl' Amministratori delle Università, e a' Deputati della nuova numerazione, come ad ogni altra qualsivoglia persona, che hanno avuto parte in simili reati di falsità, di fedeli di morte, d' infermità ideate, ed altra qualsivoglia scrittura, d' essere loro lecito tra lo termine di un mese, decorrendo dal giorno della pubblicazione del presente Bando pentirsi dell' errore commesso, con dichiarare non volersene avvalere nel giudizio della nuova numerazione, con espressa però condizione, che se fra il detto termine non s' avvaleranno di questo Indulto, si procederà irremissibilmente al gastigo de' delinquenti, ed alla pronta esecuzione delle pene stabilite dalle leggi, dalle Regie Prammatiche, e contenute ne' Bandi emanati per la detta nuova numerazione. Restando però esclusi dal presente Indulto quelli, che attualmente ne restano attinti.

Ed acciocchè venga a notizia di tutti, vogliamo che il presente Bando si pubblichi in questa Fedelissima Città, ed in tutte l' altre Città, Ca-

pi di Provincia, ed ove riseggono i Regj Tribunali, colla quale notificazione s' abbiano tutti come personalmente notificati, e colla dovuta relata torni a Noi. *Datum ex Regia Giunta Novae numerationis 17. Septembris 1733. D. Joseph Aguirre R. M. C. L. D. Franciscus Galdiani. D. Horatius Rocca. D. Jo: Antonius Castagnola. Vidit M. D. F. Fiscus. Vidit N. de S. Fiscus B. T. Vidit J. P. Fiscus B. T. U. J. D. Hyacinthus de Siena Secr.*

Die 17. Sept. 1733.

PRAMMATICA V.

Ex gratiis concessis anno 1737.
Cap. XI.

„ **I**tem supplicano V. M. a volere
„ liberare le medesime Università
„ da ogni timore di nuova numera-
„ zione, non solamente, perchè, se
„ in qualcheduna di esse è aumenta-
„ to il numero delle persone, non
„ perciò sono aumentati i beni, an-
„ zi più tosto sono molto mancati
„ (tanto vero che poche vanno a
„ gran pena in corrente de' pesi at-
„ tuali) ma ancora perchè se mai
„ vi fosse qualche avanzo di fuochi
„ alla ragione di carlini quindici a
„ fuoco, che sono i veri pagamenti
„ fiscali (tutto il di più essendo sta-
„ to dato alla Regia Corte in varie
„ contingenze per certa, e limitata
„ somma) per giustizia tale avanzo
„ spetterebbe a' creditori assegnatarj
„ della Regia Corte, i quali nel
„ 1648. perdettero l' esazione, chi di
„ un quarto, e chi di un terzo de'
„ loro assegnamenti, a cagion che i
„ pagamenti fiscali furono ridotti da'
„ ducati otto a fuoco a carlini qua-
„ rantadue. Ed oltre a ciò dopo l' ul-
„ tima numerazione del 1669. furo-

Quae supra
jussa sunt, hac
gratia Caroli
Regis evanue-
re, nec Focus-
lariorum de-
scriptio pro-
sus exaudita
est.

„ no

„ no loro sospesi altri annui ducati „ ne del loro capitale, il che fu ac-
 „ 22. e un carlino per 100. Di mo- „ cennato nel proemio della Prama-
 „ do tale ch'essi avrebbero ragione „ tica dell'anno 1733. " *Sua Ma-*
 „ di pretendere somme immense ma- *gestas subuenit populorum, et temporum*
 „ turate in 65. anni di sospensione, *necessitatibus, eaque mandabit, quae ju-*
 „ o almeno di esser pagati interz- *stitia postulabit, Civiumque salus, at-*
 „ mente per l'avvenire a proporzio- *que tranquillitas.*

1737.

FINE DEL TOMO QVARTO.

UNIVERSITA' DI ROMA
 BIBLIOTECA lav. n. 15.363k
 FACOLTA ECONOMIA • COMMERCIO